

ADL

ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO

FONDATI DA MATTIA PERSIANI

DIRETTI DA

Mattia Persiani e Franco Carinci

6/2013

Contrattazione e sindacato dopo la l. 28 giugno 2012, n. 92

Costituzione della rsa e sindacati legittimati

Libertà e diritto del lavoro

La disciplina dei licenziamenti fra tradizione e innovazione

La giurisprudenza di legittimità nella discriminazione di genere e pari opportunità

Retribuzione del socio lavoratore di cooperativa - Cort. Costituzionale e art. 19 Stat. Lav.

Rito Fornero ed equiparazione del reclamo all'appello lavoristico

Cassa Integrazione Guadagni e comunicazione preventiva

Il c.d. "Rito Fornero" nell'applicazione giurisprudenziale



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2013

INDICE-SOMMARIO N. 6/2013

PARTE PRIMA

SAGGI

MARIO RUSCIANO, <i>Contrattazione e sindacato nel diritto del lavoro dopo la l. 28 giugno 2012, n. 92</i>	pag. 1283
ARTURO MARESCA, <i>Costituzione della rsa e sindacati legittimati</i>	» 1298
ROBERTO PESSI, <i>Libertà e diritto del lavoro</i>	» 1331
MICHELE DE LUCA, <i>La disciplina dei licenziamenti fra tradizione e innovazione: per una lettura conforme a Costituzione</i>	» 1345
GIOVANNI AMOROSO, <i>La giurisprudenza di legittimità in tema di discriminazione di genere e pari opportunità</i>	» 1360

PARTE SECONDA

GIURISPRUDENZA

Note di Commento

CELESTINO VALERIO VACCHIANO, <i>La retribuzione del socio lavoratore di cooperativa. Non del tutto fugati i dubbi di incostituzionalità</i> (nota a Corte cost. 29 marzo 2013, n. 59)	» 1381
VALERIO DE STEFANO, <i>La Corte Costituzionale e l'art. 19 dello Statuto dei lavoratori: molto più che un semplice aggiornamento</i> (nota a Corte cost. 23 luglio 2013, n. 231)	» 1396
NADIA GIRELLI, <i>Nuovi chiarimenti interpretativi sul rito Fornero: anche la giurisprudenza sancisce l'equiparazione del reclamo all'appello lavoristico</i> (nota a App. Bologna 21 maggio 2013, n. 727)	» 1426

Sentenze annotate

- Trib. Udine, ord., 14 marzo 2013, con nota di MARCO GALLETTI,
*Cassa Integrazione Guadagni: non più necessaria la comunica-
zione preventiva di cui all'art. 8 comma 5 del D.L. 21 marzo 1988,
n. 86* pag. 1441

Rassegna

- MARCO BIASI, *Il c.d. "Rito Fornero" nell'applicazione giurispruden-
ziale* » 1449

fonti del lavoratore posto che il recentissimo, all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo sulle comunicazioni di lavoro presunte sono valide ai fini della azione che, a qualsiasi titolo, i ricorsi delle Direzioni provinciali o di altre forme presso la Prefettura - Ufficio provinciale, da quanto esposto, presuppone addirittura verificarsi di presunte violazioni di legge. Si presume tanto citando quanto si propone ai datori di lavoro di instaurazione del

è rilevante in quanto si riferisce all'affidamento di cui all'art. 19 del 1° agosto 1970 per violazione del-

ad un'interpretazione ai sensi del quale si deve mantenere la proporzione tra imputazione e pena. Come noto tale principio è uno dei cardini del diritto processuale, a generale paradosso da essere annoverato tra i principi illuminanti del principio di proporzionalità. *Dir. Proc. Civ.*, 2011, n. 106 e segg. Si segnala anche il principio generale di proporzionalità. *Publ. Com.*, 2008, pag. 106 e segg. *Principio di proporzionalità comunitario e il suo ruolo nelle autonomie*, 2005, pag. 106 e segg. *Principio di proporzionalità nella giurisprudenza* (M. Calletti e segg.).

MARCO CALLETTI
Università di Padova

GIURISPRUDENZA RASSEGNA

MARCO BIASI

Assegnista di ricerca dell'Università Ca' Foscari di Venezia

IL C.D. "RITO FORNERO" NELL'APPLICAZIONE GIURISPRUDENZIALE

SOMMARIO: 1. Le finalità del nuovo "Rito Fornero". - 2. L'ambito di applicazione: il ruolo dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 in funzione di norma processuale. - 3. Il carattere e la natura, obbligatoria o facoltativa, del procedimento. - 4. Il problema della "qualificazione" del rapporto. - 5. La proponibilità di altre domande « fondate sugli identici fatti costitutivi ». - 6. Il nuovo rito e l'azione di accertamento della legittimità del recesso promosso dal datore di lavoro. - 7. Le conseguenze dell'errore sul rito e della proposizione di domande non cumulabili. - 8. L'istruttoria ed il giudizio nelle diverse "fasi". - 9. *Sequestrato*: l'opposizione ed il "suo" Giudice. - 10. Considerazioni conclusive.

1. - Unitamente alle profonde modifiche all'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, di cui si è dato conto nella prima parte della presente rassegna ⁽¹⁾, la l. 28 giugno 2012, n. 92 ha, come noto, introdotto un rito (c.d. "Rito Fornero") dedicato alla trattazione delle controversie in materia di impugnativa del licenziamento ove venga evocata proprio la tutela prevista dalla menzionata disposizione ⁽²⁾.

In questo senso, i primi commentatori hanno parlato di un rito speciale ⁽³⁾, anzi, doppiamente speciale ⁽⁴⁾ rispetto al - già speciale - rito del lavoro ex art. 409 e segg. Cod. Proc. Civ. ⁽⁵⁾, poiché, oltre ad individuare di-

⁽¹⁾ M. BIASI, *Il nuovo articolo 18 dopo un anno di applicazione giurisprudenziale: un bilancio provvisorio*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2013, 4/5, pag. 1235 e segg.

⁽²⁾ Art. 1, commi 47-69, l. 28 giugno 2012, n. 92.

⁽³⁾ P. TOSI, *L'improbabile equilibrio tra rigidità "in entrata" e flessibilità "in uscita" nella legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2012, 4-5, pag. 836; in termini di rito "particolare", G. MANNAGIO, *Osservazioni sull'opposizione all'ordinanza ex art. 1 comma 48 della Legge Fornero*, in *Lav. Giur.*, 2013, 8-9, pag. 775.

⁽⁴⁾ Addirittura, "specialissimo", secondo D. DALFINO, *Il licenziamento dopo la l. n. 92 del 2012: profili processuali*, in M. BARBIERI, D. DALFINO (a cura di), *Il licenziamento individuale dopo la legge Fornero*, Bari, 2013, pag. 58; similmente, G. TRECLIA, *Brevi note sul nuovo processo per licenziamento introdotto dalla riforma del mercato del lavoro*, in *Lav. Giur.*, 2012, 8-9, pag. 764.

⁽⁵⁾ D. BUONGRISTIANI, *Rito licenziamenti: profili sistematici e problemi applicativi*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, I, pag. 349; P. CURZIO, *Il nuovo rito per i licenziamenti*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" IT*, 2012, 158, pag. 2.

verse voci nella (*rectius*, nelle) peculiarità del nuovo "Rito Fornero", osservano anche un evidente segno di discontinuità con il recente disegno di riduzione e semplificazione dei riti (d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150) ⁽⁶⁾.

Lo scopo del recente intervento riformatore sul processo del lavoro emerge, così come per la normativa sostanziale, già dall'"incipit" della l. 28 giugno 2012, n. 92, ove viene palesato l'intento del Legislatore di creare un « procedimento giudiziario specifico per accelerare la definizione delle relative controversie » ⁽⁷⁾.

Se, dunque, l'obiettivo di celerità può dirsi almeno in parte comune a quello perseguito dall'art. 32 l. 4 novembre 2010, n. 183, che aveva introdotto termini decadenziali volti ad imporre un più rapido radicamento della lite da parte del lavoratore ⁽⁸⁾, divenuti peraltro oggetto di modifica ad opera dell'art. 1, comma 38, l. 28 giugno 2012, n. 92 ⁽⁹⁾, è anche vero che l'intervento in esame parrebbe orientato ad una pronta definizione delle controversie rientranti nel suo campo di applicazione con l'ambizione di porsi nell'interesse di entrambe le parti ⁽¹⁰⁾.

Né paiono estranee alle recenti modifiche processuali, da leggersi in

⁽⁶⁾ S. RUSCIANO, *Procedimento di impugnativa di licenziamento: il complicato ricorso alla tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, I, pag. 653, nt. 2; F. MIANI CANEVARI, *Brevi osservazioni sugli aspetti processuali della riforma dell'art. 18 St. Lav.*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2013, 3, pag. 550; G. VIDIRI, *Il nuovo rito sui licenziamenti: una normativa di difficile lettura*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, I, pag. 43; G. BENASSI, *La Riforma del mercato del lavoro: modifiche processuali*, in *Lav. Giur.*, 2012, 8-9, pag. 751; L. ZOPPOLI, *Flex/insecurity. La riforma Fornero (l. 28 giugno 2012, n. 92) prima, durante e dopo*, Napoli, 2012, pag. 158; A. GUARISO, *Il procedimento speciale per l'impugnazione del licenziamento*, in M. FEZZI, F. SCARPELLI (a cura di), *Guida alla Riforma Fornero, I Quaderni di Wikilabour*, Milano, 2012, pag. 118.

⁽⁷⁾ Art. 1, comma 1, lett. c) l. 28 giugno 2012, n. 92, su cui, diffusamente, C. ROMEO, *Licenziamenti e nuovo rito*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2013, 1/2, pag. 66 e segg. Sul legame tra il nuovo rito e lo specifico obiettivo del legislatore di "adeguarsi" al "contesto di riferimento", attraverso modifiche di merito e processuali alla disciplina del licenziamento, D. DALFINO, *Il Rito Fornero nella giurisprudenza: prime applicazioni*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2013, II, pag. 153.

⁽⁸⁾ A. BOLLANI, *Il rito speciale in materia di licenziamento*, in M. MAGNANI, M. TIRABOSCHI (a cura di), *La nuova riforma del lavoro. Commentario alla legge 28 giugno 2012, n. 92 recante disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, Milano, 2012, pag. 309.

⁽⁹⁾ Tale disposizione ha infatti ridotto a centottanta giorni il termine decadenziale per il deposito del ricorso, intervenendo sull'art. 6, comma 2, l. 15 luglio 1966, n. 604, così come modificato proprio dall'art. 32, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 183.

⁽¹⁰⁾ Ampiamente, Trib. Genova, ord., 9 gennaio 2013, in *Lav. Giur.*, 2013, 4, pag. 367, con nota di A. PICCININI, *Richiesta di accertamento della legittimità del licenziamento ex rito Fornero da parte del datore di lavoro*. In dottrina, F. CARINCI, *Ripensando il "nuovo" articolo 18 dello Statuto dei lavoratori*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2013, 2, pag. 289; I. PAGNI, *I correttivi alla durata del processo nella l. 28 giugno 2012, n. 92: note brevi sul nuovo rito in materia di licenziamenti*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, I, pag. 340; D. DE FEO, *L'ambito applicativo del rito speciale per le controversie in materia di licenziamenti*, in *Arg. Dir. Lav.*, 2012, 6, pag. 1207.

“Rito Fornero”, osser-
recente disegno di ri-
2011, n. 150) (6).

Il processo del lavoro
all’*“incipit”* della l. 28
il legislatore di creare un
definizione delle re-

no in parte comune a
183, che aveva intro-
dido radicamento del-
oggetto di modifica ad
(9), è anche vero che
nta definizione delle
e con l’ambizione di

suuali, da leggersi in

il complicato ricorso alla tu-
nt. 2; F. MIANI CANEVARI,
St. Lav., in *Arg. Dir. Lav.*,
nativa di difficile lettura, in
o del lavoro: modifiche pro-
La riforma Fornero (l. 28
GUARISO, *Il procedimento*
LI (a cura di), *Guida alla*

diffusamente, C. ROMEO,
6 e segg. Sul legame tra
al “contesto di riferimen-
licenziamento, D. DALFI-
Ciur. Lav., 2013, II, pag.

MAGNANI, M. TIRABOSCHI
ugno 2012, n. 92 recante di-
a di crescita, Milano, 2012,

termine decadenziale per il
o 1966, n. 604, così come

3.
e. *Ciur.*, 2013, 4, pag. 367,

del licenziamento ex rito For-
e il “nuovo” articolo 18 dello

correttivi alla durata del pro-
e di licenziamenti, in *Riv. It.*
speciale per le controversie in

uno con la nuova disciplina sostanziale (11), le esigenze proprie di una po-
litica pubblica ispirata – si direbbe, per vocazione – alla celerità e all’effi-
cienza (12), rese poi ancor più impellenti dai ben noti “richiami” ricevuti
“dall’alto” (13).

Eppure, come si avrà modo di mettere in luce, le descritte necessità, alla
base prima dell’attività e della filosofia dell’ideatore/legislatore che del
risultato/rito, non hanno evidentemente consentito di dotare il nuovo rito
di una regolamentazione completa in tutti i suoi aspetti (14), tanto da co-
stringere gli interpreti ad una complessa opera, non tanto e non solo di
esegesi, quanto, soprattutto, di integrazione (15).

Nell’assolvere a tale arduo compito, si anticipa sin d’ora che in molti
hanno tentato di offrire risposta alle non poche lacune e criticità del proce-
dimento speciale privilegiando una lettura che meglio rispondesse proprio
alle descritte finalità di celerità e ragionevole durata del procedimento (16),

(11) P. SORDI, *Il nuovo rito per le controversie in materia di licenziamenti*, in Id. (a cura di),
La riforma del lavoro. Primi orientamenti giurisprudenziali dopo la legge Fornero, Milano, 2013,
pag. 362; C. MUSELLA, *Il rito speciale in materia di licenziamento*, in M. CINELLI, G. FERRARO, O.
MAZZOTTA (a cura di), *Il Nuovo Mercato del Lavoro dalla Riforma Fornero alla legge di stabilità*
2013, Torino, 2013, pag. 350; M. DE CRISTOFARO e G. GIOIA, *Il nuovo rito dei licenziamenti:*
l’anelito alla celerità per una tutela sostanziale dimidiata, in C. CESTER (a cura di), *I licenziamenti*
dopo la legge n. 92 del 2012, Padova, 2013, pag. 377, in termini di « scambio tra sostanza e pro-
cesso », ossia di « permuta tra la riduzione delle tutele sostanziali per i licenziamenti illegitti-
mi e ed il potenziamento del percorso processuale entro il quale tali dimidiate tutele possono
trovare riconoscimento ed attuazione ». A questo proposito, si pensi al legame tra la celerità
per giungere ad una decisione e la tutela dell’interesse del lavoratore in ipotesi di c.d. “tutela
reintegratoria debole” ex art. 18, comma 4, l. 28 giugno 2012, n. 92, ove il risarcimento del
danno è limitato nel suo massimo a dodici mensilità, a prescindere dalla durata del processo,
il che ha fatto rilevare alla dottrina più attenta come « il costo del tempo ... che fino a ieri era
in capo al datore di lavoro, oggi ... lo è solo fino ad un massimo di dodici mesi, restando per il
resto in capo al lavoratore reintegrato »: così F. CARINCI, loc. op. ult. cit. In un’accezione in
parte diversa, L. CAVALLARO, *Il processo del lavoro al tempo dei « tecnici »*, in *Riv. Trim. Dir. Proc.*
Civ., 2013, I, pagg. 287 e 296, ad avviso del quale la normativa sarebbe « ispirata dal desiderio
di tutelare il datore di lavoro ... dai costi indiretti dovuti a decisioni giudiziali sfavorevoli che in-
terverrebbero a distanza di anni dal licenziamento ». In questo senso, in giurisprudenza, Trib. Ro-
ma ord. 31 gennaio 2013, riportata da M. CASOLA, *Prime applicazioni giurisprudenziali della leg-
ge di riforma del mercato di lavoro: profili processuali*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, II, pag. 506, nt. 3.

(12) A. PROTO PISANI, *Tre note sull’art. 18 dello statuto dei lavoratori scritte da un giurista in-
genuo*, in *Foro It.*, 2012, V, coll. 122 e 123.

(13) R. CAPONI, *La corsia preferenziale per alcune cause di lavoro rallenta le altre in assenza
delle adeguate risorse*, in *Guida Lav.*, 2012, 18, pag. 9.

(14) D. DE FEO, *La prima fase del rito speciale in materia di licenziamenti*, in *Arg. Dir. Lav.*,
2013, I, pag. 103, in termini di « non autosufficienza » del nuovo rito.

(15) P. CURZIO, op. cit., pag. 3.

(16) Si leggano in proposito le linee guida del 12 dicembre 2012 di Trib. Venezia, *Aspet-
ti processuali ed organizzativi nel rito speciale dell’art. 1 l. n.92 del 2012 (c.d. legge Fornero)*, in
Rass. Giur. Lav. Veneto, 2012, 2, pag. 7; Trib. Genova 9 gennaio 2013, cit.; in dottrina, P. CUR-
ZIO, op. loc. ult. cit.

senza però dimenticare come lo scopo del rito *tout court* rimanga pur sempre quello di condurre le parti ad una decisione di merito stabile ed idonea a soddisfare gli interessi della parte vittoriosa (e non solo), nel necessario rispetto delle garanzie processuali (17).

Nel prendere in considerazione alcuni degli snodi maggiormente problematici delle nuove disposizioni processuali, verrà dunque data ancora la "parola" alla giurisprudenza, non potendosi tacere come l'esame delle ordinanze reperite abbia probabilmente confermato l'opinione della dottrina che aveva rilevato come le nuove disposizioni processuali risultassero potenzialmente ancor più foriere di incertezze delle - tutt'altro che limpide - modifiche sostanziali (18).

2. - Per quanto concerne il campo di applicazione del nuovo rito, l'art. 1, comma 47, l. 28 giugno 2012, n. 92 prevede che esso si applichi alle « controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi regolate dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni ».

A tal proposito, si è parlato di « titolo per l'accesso » (19) costituito dal tipo di tutela richiesta dal lavoratore (20), da determinarsi, di regola, sulla base della domanda (21), a prescindere dalla fondatezza, tanto in fatto quanto in diritto, della stessa (22).

Il menzionato criterio selettivo presupporrebbe dunque l'intimazione di un atto di recesso con il quale il datore di lavoro manifesti al lavoratore, eventualmente anche oralmente, l'intenzione di interrompere il rapporto (23): in questo senso, la giurisprudenza ha escluso che esso riguardi la "naturale" cessazione (ovvero a scadenza) di un contratto di lavoro subordinato a termine (24), ovvero di altri contratti contenenti l'indicazione di

(17) M. DE LUCA, *Procedimento specifico in materia di licenziamenti: per una lettura coerente con il principio di strumentalità del processo*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" IT*, 2013, pag. 173, spec. pag. 3, laddove l'A. propone di privilegiare un'interpretazione « adeguatrice, che - tra più interpretazioni, parimente compatibili con la *ratio* e con la lettera della legge - accordi preferenza a quella che risulti conforme al principio di strumentalità del processo ».

(18) G. VIDIRI, *Il nuovo rito sui licenziamenti etc.*, op. cit., pag. 41.

(19) F. CARINCI, *Ripensando il "nuovo" etc.*, op. cit., pag. 289.

(20) D. BUONCRISTIANI, op. cit., pag. 353.

(21) Trib. Bari, ord., 6 novembre 2012. In dottrina, F.P. LUIISO, op. cit., pag. 135; D. BUONCRISTIANI, op. cit., pag. 367; P. CURZIO, op. cit., pag. 4.

(22) P. SORDI, op. cit., pag. 377.

(23) D. DE FEO, *L'ambito applicativo etc.*, op. cit., pag. 1208.

(24) Trib. Milano, ord., 15 ottobre 2012, in *Guida Lav.*, 2012, 46, pag. 15; Trib. Bari, ord., 27 maggio 2013, in A. DE SALVIA (a cura di), *Parte seconda. Giurisprudenza*, in M. BARBIERI, D. DALFINO (a cura di), *Il licenziamento individuale dopo la legge Fornero*, op. cit., pag. 132; *contra*, Trib. Genova, ord., 25 gennaio 2013, est. Basilico, menzionata da M. CASOLA, op. cit., pag. 516.

un termine di durata⁽²⁵⁾, quale un contratto di collaborazione autonoma⁽²⁶⁾ o a progetto⁽²⁷⁾, mentre è controverso se il nuovo rito si applichi nei casi di esclusione e contestuale estinzione del rapporto di lavoro di un socio di cooperativa⁽²⁸⁾, oltre che in ipotesi di recesso dal contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione⁽²⁹⁾.

Nella prima parte della presente rassegna, si è dato atto di come la giurisprudenza abbia coerentemente applicato la disciplina sostanziale di cui al nuovo articolo 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, nel silenzio del legislatore, ai soli licenziamenti intimati successivamente al 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92), in ossequio al principio incardinato nell'art. 11 delle Preleggi⁽³⁰⁾.

Per quanto riguarda il rito, invece, la legge stessa prevede che esso si applichi alle controversie instaurate a partire dalla data da ultimo indicata⁽³¹⁾, avuto riguardo, nell'unanime opinione degli interpreti, al momento del deposito del ricorso⁽³²⁾, a nulla rilevando, in questo frangente, il mo-

In dottrina, F.P. LUISO, op. cit., pag. 129; C. ROMEO, *Licenziamenti e nuovo rito*, op. cit., pag. 71; G. PANICO, op. cit., pag. 143; M. DE LUCA, op. cit., pag. 14; P. CURZIO, op. cit., pag. 9; L. CAVALLARO, op. ult. cit., pag. 290. Addirittura, secondo Trib. Foggia, ord., 16 ottobre 2012, est. Mancini, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 151, il nuovo rito non si applicherebbe neppure in ipotesi di licenziamento per giusta causa intimato - ovviamente - prima della scadenza naturale del contratto.

⁽²⁵⁾ P. TOSI, op. cit., pag. 837.

⁽²⁶⁾ Trib. Milano, ord., 28 marzo 2013, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 171; Trib. Roma, ord., 8 novembre 2012, *ivi*, pag. 192.

⁽²⁷⁾ Trib. Bologna, ord., 5 dicembre 2012, *ivi*, pag. 140; *contra*, Trib. Bologna, ord., 22 marzo 2013, *ivi*, pag. 143, che, pur rigettando il ricorso nel merito, ha trattato con il "Rito Fornero" la controversia relativa all'accertamento della natura subordinata di un lavoratore a progetto che aveva contestato l'erronea qualificazione del rapporto, cessato alla scadenza pattuita, chiedendo la reintegrazione in servizio ai sensi dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300.

⁽²⁸⁾ Propende per la soluzione affermativa Trib. Bologna, ord. 22 marzo 2013, *ivi*, pag. 141, sulla scorta del rilievo per cui il nuovo art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 contiene un regime rimediabile basato, non solo sulla tutela reale (inapplicabile alla luce del profilo associativo), ma anche obbligatoria, tanto da legittimare il socio di cooperativa ad accedere al "Rito Fornero" per contestare in giudizio l'illegittimità del suo licenziamento; *contra*, Trib. Matera, ord., 9 gennaio 2013, in *Arg. Dir. Lav.*, 2013, 3, pag. 683, con nota di S. LAFORGIA, *L'impugnativa dell'esclusione e del contestuale licenziamento del socio lavoratore di cooperativa: ancora una questione aperta*.

⁽²⁹⁾ Propende per l'applicabilità del "Rito Fornero" al recesso dal contratto di apprendistato, Trib. Bari, ord., 30 aprile 2013, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 131, trattandosi di recesso da contratto a tempo indeterminato, sebbene con connotati di specialità; *contra*, Trib. Milano, ord., 22 aprile 2013, sul presupposto che il recesso intimato integrerebbe una « disdetta e non un licenziamento » ai fini della tutela di cui all'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300; nello stesso senso, Trib. Mantova, ord., 13 dicembre 2012, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 160. In dottrina, M. CASOLA, op. cit., pag. 518.

⁽³⁰⁾ M. BIASI, op. cit., pag. 1237.

⁽³¹⁾ Cfr. art. 1, comma 67, l. 28 giugno 2012, n. 92.

⁽³²⁾ Trib. Bari 6 novembre 2012, cit.

mento dell'intimazione del licenziamento e, conseguentemente, la disciplina allo stesso applicabile.

Tale « sfasatura temporale tra la riforma dell'aspetto sostanziale e quella dello strumento processuale »⁽³³⁾ si è rivelata foriera di delicati problemi legati all'esatta individuazione del criterio selettivo per l'accesso al rito in ipotesi di licenziamento intimato in periodo antecedente all'entrata in vigore della c.d. "Riforma Fornero" e non rientrante nel campo di applicazione dell'allora vigente art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, ma che, ove intimato successivamente, sarebbe invece risultato assoggettato alle conseguenze previste dalla nuova versione della stessa disposizione: si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi di licenziamento della lavoratrice madre, o di licenziamento orale disposto nell'ambito di imprese di dimensioni minori, entrambe ipotesi in precedenza rientranti nel regime della c.d. "nullità di diritto comune" ed oggi ricomprese sotto "l'ombrello protettivo" del nuovo art. 18, comma 1, l. 20 maggio 1970, n. 300.

La giurisprudenza pronunciata sul punto si è divisa tra chi ha ritenuto che l'accesso al nuovo rito dipenda dall'applicabilità *ratione temporis* dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300⁽³⁴⁾ al licenziamento di cui è causa⁽³⁵⁾, mentre una seconda tesi ha individuato nella sola versione dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300 risultante dalla "Riforma Fornero" il criterio selettivo per l'accesso al rito, nel cui campo di applicazione rientrerebbero anche i licenziamenti intimati prima della l. 28 giugno 2012, n. 92, per i quali il "nuovo" art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, pur non applicandosi "concretamente" in giudizio *ratione temporis*, risulterebbe astrattamente applicabile ove lo stesso "tipo" di recesso fosse stato intimato a partire dal 18 luglio 2012⁽³⁶⁾.

⁽³³⁾ G. PACCHIANA PARRAVIGINI, *Il nuovo art. 18 st. lav.: problemi sostanziali e processuali*, in *Mass. Giur. Lav.*, 2012, 10, pag. 754.

⁽³⁴⁾ Nella sua duplice versione, dunque, precedente ovvero successiva alla l. 28 giugno 2012, n. 92.

⁽³⁵⁾ Trib. Torino, ord., 6 novembre 2012, A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 223, ove si sostiene l'inapplicabilità del "Rito Fornero" al caso di licenziamento orale disposto da un datore di lavoro con meno di 16 dipendenti in periodo antecedente all'entrata in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92, in quanto soggetto, *ratione temporis*, al regime della « tutela di diritto comune »; nello stesso senso, Trib. Roma, ord., 6 marzo 2013; Trib. Roma, ord., 28 dicembre 2012, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 193; Trib. Napoli, ord., 26 ottobre 2012, e Trib. Lecce, ord., 21 novembre 2012, entrambe in *Mass. Giur. Lav.*, 2013, 1/2, pag. 81, con nota adesiva di A. VALLEBONA, *Domanda estranea al nuovo rito speciale per i licenziamenti: mutamento di rito e non improponibilità*. In dottrina, F. MIAMI CANEVARI, op. cit., pag. 551; M. CASOLA, op. cit., pag. 513.

⁽³⁶⁾ Trib. Varese, ord., 20 febbraio 2013, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 224, che ha ritenuto applicabile il "Rito Fornero" al giudizio relativo ad un licenziamento orale dichiarato inefficace, con conseguente condanna al ripristino della rapporto e non alla reintegra

Avuto riguardo al campo di applicazione del nuovo procedimento, ci si è chiesti se rientrano nel "Rito Fornero" le controversie riguardanti i licenziamenti disposti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, posto che, secondo autorevole dottrina, il "nuovo" art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, quale norma « pensata e costruita a misura del lavoro privato », non si applicherebbe al pubblico impiego⁽³⁷⁾, che rimarrebbe disciplinato, quanto alle conseguenze del recesso, dalla previgente versione della stessa disposizione, giusto il richiamo contenuto all'art. 51, comma 2 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165⁽³⁸⁾.

Peraltro, secondo parte della giurisprudenza e della dottrina, anche in assenza della necessaria disciplina di coordinamento⁽³⁹⁾, l'inapplicabilità delle modifiche di diritto sostanziale non osterebbe all'utilizzo della nuova disciplina processuale⁽⁴⁰⁾; anzi, si è sostenuto che sarebbe difficile pensa-

ex art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300; Trib. Bari, ord., 14 gennaio 2013, *ivi*, pag. 124; Trib. Roma, ord., 31 ottobre 2012, in *Lav. Giur.*, 2013, 3, pag. 315, in un caso di licenziamento di lavoratrice madre disposto, in epoca "ante-Riforma", in violazione dell'art. 54, commi 1, 6, 7, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151. In dottrina, L. CAVALLARO, op. ult. cit., pag. 289.

⁽³⁷⁾ F. CARINCI, op. ult. cit., pag. 296, nonché Id., *Pubblico impiego privatizzato e art. 18*, in *Dir. Prat. Lav.*, 2013, 1, pag. 27; nello stesso senso, M. BARBIERI, *La nuova disciplina sostanziale del licenziamento individuale: profili sostanziali e questioni controverse*, in M. BARBIERI, D. DALFINO (a cura di), *Il licenziamento individuale etc.*, op. cit., pagg. 48 e 49; A. PILATI, *Sull'inapplicabilità del nuovo art. 18 st. lav. al lavoro pubblico privatizzato*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" IT*, 2013, 187, pag. 11; A. BOSCATI, *La difficile convivenza tra il nuovo art. 18 e il pubblico impiego privatizzato*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" IT*, 2013, pag. 170; A. VALLEBONA, *La riforma del lavoro 2012*, Torino, pag. 55.

⁽³⁸⁾ F. CARINCI, *Ripensando il "nuovo" etc.*, op. cit., pag. 299, ad avviso del quale non si porrebbe un problema di abrogazione, bensì di « disapplicazione, per cui il vecchio testo non è soppresso, ma affiancato dal nuovo, che lo limita all'impiego pubblico privatizzato, col solo fatto di espropriarlo dal lavoro privato »; *contra*, nella prospettiva di un « rinvio mobile » da parte dell'art. 51, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 151 all'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, e, dunque, di applicazione della "nuova" versione di quest'ultima disposizione al pubblico impiego privatizzato: Trib. Bari, ord., 14 gennaio 2013, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, II, pag. 410, con nota adesiva di R. DEL PUNTA, *Sull'applicazione del nuovo art. 18 al rapporto di lavoro pubblico*, Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord., 2 aprile 2013, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 213; Trib. Terni, ord., 14 dicembre 2012, *ivi*, pag. 222; Trib. Perugia, ord., 9 novembre 2012, in *Lav. Pubbl. Amm.*, 2012, 6, pag. 991, confermata in sede di reclamo da Trib. Perugia 15 gennaio 2013. In dottrina, P. CURZIO, op. cit., pag. 8; C. MASELLA, op. cit., pag. 359; L. CAVALLARO, *Pubblico impiego e (nuovo) art. 18 St. lav.: "difficile convivenza" o coesistenza pacifica?*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" IT*, 2013, 176, pag. 4 e segg.

⁽³⁹⁾ Del resto, da un lato, le disposizioni della l. 28 giugno 2012, n. 92, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della stessa legge, « per quanto non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di pubblico impiego », dall'altro lato, il successivo comma 8 stabilisce che, « ai fini dell'applicazione del comma 7 », il Ministro per la P.A. e la semplificazione « individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione » della relativa disciplina.

⁽⁴⁰⁾ Trib. Santa Maria Capua Vetere 2 aprile 2013, cit.; Trib. Trento, ord., 13 marzo 2013; Trib. Napoli, ord., 5 febbraio 2013; Trib. Terni 14 dicembre 2012, cit. In dottrina, P. CURZIO, op. cit., pag. 7; L. CAVALLARO, *Il Processo del lavoro etc.*, op. cit., pag. 293; F. MIAMI CANEVARI, op. cit.,

re ad un eventuale intervento normativo armonizzante sulla disciplina processuale, per sua natura uniforme ⁽⁴¹⁾.

Di contrario avviso chi, invece, ritiene che l'assenza di uno specifico provvedimento del Ministero per la Pubblica Amministrazione e semplificazione condizioni l'applicabilità delle disposizioni della l. 28 giugno 2012, n. 92 al pubblico impiego privatizzato, comprese quelle processuali ⁽⁴²⁾.

Da ultimo, per quanto concerne l'applicabilità del "Rito Fornero" ai licenziamenti collettivi, è stato rilevato come, nel prevedere l'art. 1, comma 46, l. 28 giugno 2012, n. 92 l'estensione agli stessi delle tutele ex art. 18 l. 20 maggio 1970, questi possano perfettamente rientrare tra le ipotesi di recesso "regolate" dalla disposizione citata ai fini dell'accesso al rito ⁽⁴³⁾; né può essere sottovalutato l'argomento, di carattere sistematico, in base al quale le conclamate esigenze di celerità e certezza alla base del nuovo rito, pur risultando comuni ai casi di licenziamenti individuali e collettivi, paiono particolarmente urgenti, non ultimo sul piano "sociale", con riferimento ai secondi ⁽⁴⁴⁾.

3. - Per quanto riguarda la natura del procedimento, in molti hanno parlato di un rito caratterizzato da una prima fase sommaria ⁽⁴⁵⁾.

Si è sostenuto, in particolare, che la struttura del nuovo rito avrebbe significative similitudini con il rito sommario ex art. 702-bis Cod. Proc.

pag. 552; R. RIVERSO, *Indicazioni operative sul Rito Fornero (con una divagazione minima finale)*, in *Lav. Giur.*, 2013, 1, pag. 22; D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 72.

⁽⁴¹⁾ Trib. Bari 14 gennaio 2013, cit.; P. SORDI, op. cit., pag. 375; *contra*, F. CARINCI, *Ripensando il "nuovo" etc.*, op. cit., pag. 301, sul presupposto dell'inscindibilità e del rapporto causale tra i commi 42 e 47 dell'art. 1 della l. 28 giugno 2012, n. 92; nello stesso senso, C. ROMEO, *Le controversie nella Legge Fornero tra specialità e ambito di competenza*, in *Lav. Giur.*, 2013, 3, pag. 238.

⁽⁴²⁾ G. VERDE, op. cit., pag. 314; M. DE CRISTOFARO e G. GIOIA, op. cit., pag. 382, nt. 10; C. VIDIRI, op. cit., pag. 48.

⁽⁴³⁾ Trib. Roma 12 novembre 2012, menzionata da D. DALFINO, *Il rito Fornero nella giurisprudenza etc.*, op. cit., pag. 158. In dottrina, C. VERDE, op. cit., pag. 313; M. DE CRISTOFARO e C. GIOIA, op. cit., pag. 383; P. SORDI, op. cit., pag. 372; F. MIAMI CANEVARI, loc. op. ult. cit.; S. MARETTI, *I licenziamenti collettivi*, in G. PELLACANI (a cura di), *I licenziamenti individuali e collettivi*, Torino, 2013, pag. 776; D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 70.

⁽⁴⁴⁾ P. CURZIO, op. cit., pag. 6; L. CAVALLARO, op. cit., pag. 291; *contra*, C. VIDIRI, op. cit., pag. 47.

⁽⁴⁵⁾ Trib. Piacenza, ord., 12 novembre 2012, in *Arg. Dir. Lav.*, 2013, 2, pag. 334, con nota di D. COMANDÈ, *Il procedimento giudiziario specifico per il licenziamento nella Riforma Fornero: un ginepraio da casa di cura*, in *Lav. Giur.*, 2013, 2, pag. 158, con nota di M. CONGEDUTI, *Natura bifasica del primo grado di giudizio nel "rito Fornero": poteri istruttori del giudice e obbligo di astensione*, Trib. Palermo, ord., 15 ottobre 2012, in *Lav. Giur.*, 2013, 6, pag. 591. In dottrina, M. DE LUCA, op. cit., pag. 8; C. PANICO, *Prime riflessioni sulle modifiche all'art. 18 e sul nuovo rito per i licenziamenti*, in *Lav. Giur.*, 2013, 2, pag. 142; G. DE FEO, *La prima fase etc.*, op. cit., pag. 104; P. CURZIO, op. cit., pag. 18.

Civ. ⁽⁴⁶⁾, ovvero con il procedimento *ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300* ⁽⁴⁷⁾, distinguendosi in ogni caso da un giudizio di natura cautelare ⁽⁴⁸⁾, tanto da non richiedere, ai fini dell'accoglimento, la sussistenza di alcun *periculum in mora* ⁽⁴⁹⁾.

Del resto, tale opinione, avallata dalla giurisprudenza prevalente, conduce a ritenere che il nuovo rito risulti compatibile, almeno astrattamente, con il giudizio cautelare ⁽⁵⁰⁾, pur dando la generalità degli interpreti atto di come la sussistenza dei presupposti necessari per il ricorso a quest'ultimo – in particolare, il *periculum in mora* – risulti in concreto difficilmente riscontrabile, stante l'alternativa dell'accesso al rito veloce ⁽⁵¹⁾.

Secondo una diversa opinione, la prima fase del "Rito Fornero" costituirebbe invece un giudizio di natura cautelare, in cui il *periculum in mora* dovrebbe ritenersi "presunto" per effetto di una valutazione di urgenza *ex*

⁽⁴⁶⁾ A. BOLLANI, op. cit., pag. 318; L. CAVALLARO, op. ult. cit., pag. 294.

⁽⁴⁷⁾ C. CONSOLO, D. RIZZARDO, *Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali*, in *Lav. Giur.*, 2012, 6, pag. 735; G. VERDE, *Note sul processo nelle controversie in seguito a licenziamenti regolati dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2013, 2, pag. 300; D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 62; M. DE CRISTOFARO e G. GIOIA, op. cit., pag. 378.; D. BUONGRISTIANI, op. cit., pag. 390.

⁽⁴⁸⁾ I. PAGNI, op. cit., pag. 345; F.P. LUISSO, *Il processo speciale per l'impugnazione del licenziamento*, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, I, pag. 123; L. DE ANGELIS, *Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e processo: prime considerazioni*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT*, 2011, 152, pag. 2.

⁽⁴⁹⁾ Trib. Genova 9 gennaio 2013, cit.; Trib. Chieti, ord., 27 novembre 2012, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 148. In dottrina, S. RUSCIANO, loc. op. ult. cit.; D. DE FEO, *La prima fase etc.*, op. cit., pag. 106; P. SORDI, op. cit., pag. 363.

⁽⁵⁰⁾ Trib. Ravenna, ord., 18 marzo 2013, in *Lav. Giur.*, 2013, 6, pag. 567, con nota di M.D. FERRARA, *I licenziamenti individuali nel prisma dell'applicazione responsabile delle nuove norme processuali e sostanziali*; Trib. Santa Maria Capua Vetere, ord., 12 febbraio 2013, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 213; *contra*, linee guida del 30 ottobre 2012 del Trib. Monza, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2012, II, pag. 1115; Trib. Bologna, ord., 25 ottobre 2012, est. Coco, in *Foro It.*, 2013, I, col. 673, che ha ritenuto di trattare con il "Rito Fornero" un giudizio instaurato dal lavoratore con un ricorso *ex art. 700 Cod. Proc. Civ.*, fissando d'ufficio l'udienza di cui all'art. I, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92.

⁽⁵¹⁾ Trib. Bari, ord., 17 ottobre 2012, in *Foro It.*, 2013, I, col. 673, che, nel rigettare il ricorso *ex art. 700 Cod. Proc. Civ.* proposto dal lavoratore, ha affermato che il requisito del *periculum in mora* deve essere valutato in ipotesi « con più rigorosa attenzione, essendo difficile immaginare procedura più rapida di quella delineata da L. 92/2012 »; in dottrina, F.P. LUISSO, op. cit., pag. 125; L. CAVALLARO, op. ult. cit., pag. 297; S. RUSCIANO, op. cit., pag. 663, secondo cui andrebbe comunque demandata al singolo giudice la valutazione, caso per caso, « se il provvedimento sommario è idoneo, in tempo utile e ragionevole, a rimuovere il pregiudizio imminente ed irreparabile »; P. CURZIO, op. cit., pag. 18; G. PANICO, op. cit., pag. 144, che ritiene percorribile la strada cautelare solo nei casi di « estrema urgenza »; similmente, M. DE CRISTOFARO e G. GIOIA, op. cit., pag. 410, che ammettono il ricorso alla tutela cautelare nei casi di « urgenza al quadrato »; similmente, A. CIRIELLO e M. LISI, *Disciplina processuale*, in G. PELLACANI (a cura di), *Riforma del lavoro. Tutte le novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012 n. 92*, Milano, 2012, pag. 281.

ante da parte del Legislatore⁽⁵²⁾, che avrebbe inteso sostituire, nelle controversie relative all'impugnazione del licenziamento, la tutela cautelare *ex art. 700 Cod. Proc. Civ.* con il nuovo rito "ad hoc"⁽⁵³⁾.

Ci si è allora chiesti, coerentemente, quale sia l'effetto dell'ordinanza con cui si chiude la prima fase del nuovo rito. Secondo la giurisprudenza e la dottrina largamente maggioritarie, tale provvedimento dovrebbe ritenersi suscettibile di determinare la formazione del giudicato⁽⁵⁴⁾, producendo gli effetti di cui all'art. 2909 Cod. Civ.⁽⁵⁵⁾.

Se, infatti, lo scopo del rito è stato individuato dal Legislatore nella volontà di accelerare la definizione delle controversie in materia di licenziamento⁽⁵⁶⁾, così come all'ordinanza *ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300*, idonea al giudicato in assenza di opposizione⁽⁵⁷⁾, anche all'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, l. 28 giugno 2012, n. 92 andrebbe riconosciuto il carattere di stabilità; viceversa, è stato efficacemente argomentato, la stessa parte vittoriosa potrebbe avere ipoteticamente interesse a proporre opposizione avverso tale provvedimento⁽⁵⁸⁾, al fine di giungere ad una definizione stabile della controversia⁽⁵⁹⁾.

Secondo una diversa e minoritaria opinione, l'ordinanza *ex art. 1, comma 49, l. 28 giugno 2012, n. 92* non sarebbe invece idonea ad acquisire la forza del giudicato, data l'informalità⁽⁶⁰⁾ e la sommarietà dell'istruzione nella prima fase, limitata agli atti indispensabili⁽⁶¹⁾.

Sempre a proposito del carattere del "Rito Fornero", ci si è domandati se si tratti di un rito obbligatorio o facoltativo, nella duplice accezione, in questa seconda prospettiva, di una facoltatività limitata alla - sola - fase urgente (legata alla possibilità di consentire a entrambe le parti di "saltare"

⁽⁵²⁾ G. VIDIRI, *op. cit.*, pag. 57.

⁽⁵³⁾ P. COSMAL, *L'impugnazione del licenziamento: limiti al sindacato giurisdizionale e specialità del rito. Primi spunti di riflessione*, in F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura di), *Commentario alla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012 e Legge n. 134/2012). Licenziamenti e rito speciale, contratti, ammortizzatori e politiche attive*, in *Dir. Prat. Lav.*, 2012, suppl. n. 33, pag. 25.

⁽⁵⁴⁾ F.P. LUISSO, *op. cit.*, pagg. 126 e 143; A. BOLLANI, *op. cit.*, pag. 312; D. BORGHESI, *op. cit.*, pag. 18; D. DE FEO, *L'ambito applicativo etc.*, *op. cit.*, pag. 1215; M. DE CRISTOFARO e G. GIOIA, *op. cit.*, pag. 399; P. SORDI, *op. cit.*, pag. 363.

⁽⁵⁵⁾ Trib. Monza, ord., 19 marzo 2013.

⁽⁵⁶⁾ Trib. Bari, ord., 29 novembre 2012, in A. DE SALVIA (a cura di), *op. cit.*, pag. 114.

⁽⁵⁷⁾ P. TOSI, *op. cit.*, pag. 839.

⁽⁵⁸⁾ Anche se, come rilevato condivisibilmente da D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, *op. cit.*, pag. 90, ciò non sarebbe consentito neppure in astratto alla parte vittoriosa, alla luce della natura di «rimedio impugnatorio» dell'opposizione, che si propone "contro" l'ordinanza emessa nella prima fase.

⁽⁵⁹⁾ D. BUONGRISTIANI, *op. cit.*, pag. 391.

⁽⁶⁰⁾ C. CONSOLO, D. RIZZARDO, *op. cit.*, pag. 735.

⁽⁶¹⁾ G. VIDIRI, *op. cit.*, pag. 62. Sulle problematiche relative all'ampiezza dell'istruttoria, con particolare riferimento alla prima fase del nuovo rito, v. *infra*.

immediatamente alla fase di opposizione) ⁽⁶²⁾, o addirittura di una facoltà del rito *tout court* ⁽⁶³⁾.

A favore della prima tesi, largamente prevalente in giurisprudenza ⁽⁶⁴⁾, secondo la quale non è concessa alla parte interessata la facoltà di scelta tra il rito ordinario ed il "Rito Fornero", sono stati addotti argomenti, sia di carattere testuale ⁽⁶⁵⁾, legati dall'assenza del termine « può » ⁽⁶⁶⁾ che parrebbe escludere una facoltà di scelta, sia di carattere sistematico ⁽⁶⁷⁾, connessi alla finalità acceleratoria del nuovo procedimento ⁽⁶⁸⁾, nell'interesse di entrambe le parti ⁽⁶⁹⁾ o rispondente alla finalità pubblica di ridurre l'incertezza circa i tempi per la definizione delle controversie relative al licenziamento ⁽⁷⁰⁾.

4. - L'art. 1, comma 47, l. 28 giugno 2012, n. 92 consente l'accesso al "Rito Fornero" per la risoluzione di « questioni relative alla qualificazione del rapporto ». Tuttavia, come rilevato in dottrina, si dovrebbe trattare di questioni che, in ossequio alla natura "dedicata" del nuovo rito alla risoluzione di controversie relative alla cessazione del rapporto, costituiscano il

⁽⁶²⁾ Trib. Roma, ord., 28 novembre 2012, in *Lav. Giur.*, 2013, 3, pag. 314; in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, II, pag. 288, con nota di G. PACGHIANA PARRAVICINI, *Il Rito Fornero: un labirinto senza uscita*; Trib. Piacenza, ord., 16 gennaio 2013, sulla scorta della considerazione per cui, in ipotesi, verrebbe rispettata la *ratio* della nuova disciplina di accelerazione verso una decisione di primo grado a cognizione piena; nello stesso senso, Trib. Roma, ord., 13 febbraio 2013. In dottrina, P. SORDI, op. cit., pag. 369; *contra*, L. DE ANGELIS, op. cit., pag. 11.

⁽⁶³⁾ Cfr. le linee guida adottate del 17 ottobre 2012 del Tribunale di Firenze, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2012, II, pag. 1110. In dottrina, G. VERDE, op. cit., pag. 303, in termini di rito "preferenziale", in cui « la scelta non dipende dal solo ricorrente, ma anche dall'adesione dell'intimato »; M. CASOLA, op. cit., pag. 507; dubitamente, M. DE LUCA, op. cit., pag. 10.

⁽⁶⁴⁾ Trib. Roma, ord., 28 novembre 2012, in *Lav. Giur.*, 2013, 3, pag. 314; in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2013, II, pag. 288; Trib. Bari, ord., 29 novembre 2012; Trib. Bari, ord., 26 novembre 2012, in *Mass. Giur. Lav.*, 2013, 1/2, pag. 85, con nota adesiva di A. VALLEBONA, *Domanda rientrante nel nuovo rito speciale per i licenziamenti proposta con il rito ordinario: trattazione con il rito speciale*, ove si precisa però che l'obbligatorietà del rito non consente però « una prospettiva *prima facie* artificiosa e finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge », secondo l'insegnamento della Cassazione in materia di competenza; Trib. Terni, ord., 14 dicembre 2012; linee guida Trib. Venezia, cit., pag. 7.

⁽⁶⁵⁾ G. VIDIRI, op. cit., pag. 70; F. MIAMI CANEVARI, op. cit., pag. 551; G. MANNACIO, op. cit., pag. 776; A. BOLLANI, op. cit., 315; M. FERRARESI, *L'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori dopo la riforma Fornero: bilancio delle prime applicazioni in giurisprudenza*, in *Dir. Rel. Ind.*, 2013, 2, pag. 340, che parla di « incisivo dato letterale »; similmente, D. DE FEO, *La prima fase etc.*, op. cit., pag. 109.

⁽⁶⁶⁾ Al contrario presente, con perniciosi effetti, nel nuovo testo dell'art. 18, comma 7 l. 20 maggio 1970, n. 300.

⁽⁶⁷⁾ F.P. LUISSO, op. cit., pag. 132.

⁽⁶⁸⁾ P. CURZIO, op. cit., pag. 16.

⁽⁶⁹⁾ P. TOSI, op. cit., pag. 839.

⁽⁷⁰⁾ D. BUONCRISTIANI, op. cit., pag. 359; C. MUSELLA, op. cit., pag. 352; L. CAVALLARO, op. ult. cit., pag. 296; D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 67.

« presupposto logico giuridico per l'esame della domanda sul licenziamento »⁽⁷¹⁾, dunque, di un accertamento in funzione strumentale rispetto all'impugnazione dell'atto di recesso⁽⁷²⁾.

Si tratterebbe, in sostanza, di aspetti relativi alle modalità in concreto del rapporto, ove qualificato dalle parti in modo diverso da lavoro subordinato⁽⁷³⁾, il che comunque implicherebbe, come è stato scritto, un tipo di verifica del tutto difforme (per oggetto e ripartizione degli oneri probatori) rispetto al giudizio avente ad oggetto il licenziamento⁽⁷⁴⁾.

In una simile prospettiva, si è dunque escluso che afferisca alla « qualificazione del rapporto » la domanda di accertamento di un diverso datore di lavoro, che non atterrebbe alla « qualificazione », bensì alla « titolarità » del rapporto⁽⁷⁵⁾, al pari della richiesta di accertamento della configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro in capo a società diverse⁽⁷⁶⁾; analogamente, si è sostenuto, l'ipotesi di somministrazione irregolare ai sensi dell'art. 27 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 non configurerebbe un'erronea « qualificazione », implicando invece l'assenza dei requisiti previsti dal Legislatore per il legittimo utilizzo di tale forma contrattuale⁽⁷⁷⁾.

⁽⁷¹⁾ F.P. LUISO, op. cit., pag. 130.

⁽⁷²⁾ D. BORGHESI, *Licenziamenti: tentativo di conciliazione e procedimento speciale*, in F. CARINCI, M. MISCIONE (a cura di), *Commentario alla Riforma Fornero etc.*, op. cit., pag. 16; ancora, si è parlato di « questioni, non domande » che costituiscono un « tassello » per giungere a qualificare il recesso come licenziamento: così D. BUONCRISTIANI, op. cit., pag. 361.

⁽⁷³⁾ Tipicamente, come lavoro autonomo (P. SORDI, op. cit., pag. 380), ma anche, a titolo esemplificativo, come associazione in partecipazione o lavoro parasubordinato (P. CURZIO, op. cit., pag. 10), a patto, però, che vi sia stato un atto interruttivo qualificabile come licenziamento (v. *retro*).

⁽⁷⁴⁾ C. CONSOLO, D. RIZZARDO, op. cit., p. g. 735.

⁽⁷⁵⁾ Trib. Milano, ord., 4 marzo 2013; Trib. Roma 31 ottobre 2012, in *Mass. Giur. Lav.*, 2013, 4, pag. 250, con nota di P. POZZACCLIA, *Nuovo rito: qualificazione ed imputazione del rapporto di lavoro*; Trib. Milano, ord., 25 ottobre 2012, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 163; Trib. Milano, ord., 25 ottobre 2012, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2012, II, pag. 1086; Trib. Milano, ord., 22 ottobre 2012, in *Guida Lav.*, 2012, 46, pag. 14; *contra*, Trib. Roma, ord., 13 dicembre 2012, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 203; Trib. Napoli, ord., 16 ottobre 2012, in *Riv. It. Dir. Lav.*, 2012, II, pag. 1085, con nota di A. BOTTINI, *Il nuovo processo per l'impugnazione dei licenziamenti: obbligatorietà e selezione all'ingresso*. In dottrina, P. SORDI, op. cit., pag. 381.

⁽⁷⁶⁾ Trib. Milano, ord., 15 ottobre 2012, in *Guida Lav.*, 2012, 46, pag. 14; Trib. Venezia, ord., 25 gennaio 2013, che pure ha rigettato la domanda nel merito per assenza del requisito dimensionale in capo alle singole società che, nella prospettazione del ricorrente, costituivano un unico centro di imputazione dei rapporti giuridici.

⁽⁷⁷⁾ Trib. Roma, ord., 21 febbraio 2013, che, peraltro, osserva come, in caso di somministrazione irregolare, il lavoratore chieda la ricostituzione del rapporto in capo all'utilizzatore e non la reintegrazione ex art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300; *contra*, App. Milano 23 maggio 2013, ove, in ipotesi di dedotta « nullità e fittizietà » di un contratto d'appalto, si legge che la « qualificazione del rapporto relativa all'aspetto soggettivo (cioè l'imputazione del rapporto)

anda sul licenziamen-
umentale rispetto al-

modalità in concreto
so da lavoro subordi-
to scritto, un tipo di
degli oneri probato-
nto (74).

afferisca alla « qua-
di un diverso dato-
bensì alla « titolari-
mento della configu-
o di lavoro in capo a
otesi di somministra-
re 2003, n. 276 non
do invece l'assenza
tilizzo di tale forma

Un caso particolare, risolto positivamente dalla giurisprudenza, ha riguardato la assoggettabilità al nuovo rito della pretesa di accertamento (in via incidentale) della qualifica impiegatizia (in luogo di quella dirigenziale, contrattualmente stabilita), prodromica all'accesso alla tutela reale *ex art.* 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, in presenza di un licenziamento del quale si contestava la carenza di giustificazione (78).

5. - Il Legislatore ci dice espressamente che, nell'ambito del "Rito Fornero", possano essere proposte, insieme alla domanda avente ad oggetto « l'impugnativa del licenziamento », domande « diverse » che risultino tuttavia « fondate sugli stessi fatti costitutivi » (79).

Nel cercare di dare un senso a tale espressione, tecnicamente ossimorica (80), gli interpreti ne hanno individuato una funzione « fortemente restrittiva » (81), legata alla necessità di non appesantire il rito veloce e, soprattutto, l'attività istruttoria al suo interno, con l'allargamento a fatti estranei al giudizio sul licenziamento, pur rimettendo spesso il giudizio sulla "identità/non identità" dei fatti costitutivi allegati alla valutazione del giudice nel caso concreto (82).

In questo senso, esempi di domande che sono state ritenute non trattabili nelle forme del nuovo procedimento (83) hanno riguardato pretese relative alla corresponsione di differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori (84), l'accertamento del *mobbing* (85) o dell'illegittimità di sanzioni disciplinari precedenti al licenziamento (86).

Una questione particolarmente delicata concerne la trattazione all'interno del nuovo rito della domanda subordinata di tutela obbligatoria *ex art.* 8 l. 15 luglio 1966, n. 604, da alcuni ritenuta ammissibile perché « fon-

non appare ostativa all'applicazione del rito accelerato dettato dalla legge n. 92 del 2012 »; nello stesso senso, in dottrina, L. CAVALLARO, *op. cit.*, pag. 291.

(78) Trib. Roma, ord., 29 gennaio 2013.

(79) Cfr. art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92.

(80) P. CURZIO, *op. cit.*, pag. 11.

(81) P. TOSI, *loc. cit.*; D. DE FEO, *L'ambito applicativo etc.*, *op. cit.*, pag. 1213.

(82) F.P. LUISO, *op. cit.*, pag. 131.

(83) Per un efficace riassunto, M. FERRARESI, *op. cit.*, pag. 342.

(84) Trib. Milano, ord., 16 maggio 2013; Trib. Piacenza, ord., 19 novembre 2012, in A. DE SALVIA (a cura di), *op. cit.*, pag. 179; Trib. Palermo 15 ottobre 2012, *cit.*; linee guida Trib. Venezia, *cit.*, pag. 8.

(85) Trib. Monza 19 marzo 2013, *cit.*; *contra*, Trib. Bari, ord., 12 febbraio 2013, ove si legge che l'identità di fatti costitutivi debba essere intesa "parziale comunanza degli stessi": nel caso esaminato, la domanda riguardante l'accertamento del *mobbing* e della malattia per nocività dell'ambiente di lavoro è stata trattata nel "Rito Fornero" unitamente alla pretesa avente ad oggetto il licenziamento, in quanto l'una a fondamento dell'altra.

(86) Trib. Milano, ord., 22 gennaio 2013.

data su identici fatti costitutivi»⁽⁸⁷⁾, almeno ai sensi dell'art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92⁽⁸⁸⁾, o, comunque, attratta « per trascinamento » nel procedimento speciale in parola⁽⁸⁹⁾.

Tale soluzione, si è osservato, parrebbe scongiurare il rischio che, in ipotesi di mancata proposizione della domanda subordinata di tutela obbligatoria nello stesso procedimento, l'insussistenza del requisito dimensionale, accertata sulla base delle difese della società, porti al rigetto della domanda nel merito e non già ad una pronuncia di rito⁽⁹⁰⁾; allo stesso tempo, la giurisprudenza ha messo in guardia rispetto a potenziali prospettazioni « palesemente artificiose » circa la sussistenza del requisito dimensionale da parte del lavoratore, al solo scopo di accedere al rito veloce e distogliere il processo dal giudice predeterminato per legge⁽⁹¹⁾.

Il diverso orientamento, secondo cui non sarebbe ammessa la trattazione della domanda subordinata di tutela ex art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604⁽⁹²⁾ nelle forme del « Rito Fornero », ha fatto leva, da un lato, sull'esigenza di limitare l'accesso al nuovo procedimento ai licenziamenti più gravemente sanzionati, senza ulteriori « appesantimenti »⁽⁹³⁾, dall'altro lato,

⁽⁸⁷⁾ Trib. Milano 16 maggio 2013, cit.; in dottrina, D. BUONGRISTIANI, op. cit., pag. 363, che rileva come la consistenza numerica del datore di lavoro sia un fatto impeditivo ai fini della tutela ex art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, sicché la domanda avanzata ai sensi di tale ultima disposizione e quella, subordinata, ai sensi dell'art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604 sarebbero basate sugli « stessi fatti costitutivi »; nello stesso senso, C. MUSELLA, op. cit., pag. 371; D. DE FEO, *L'ambito applicativo etc.*, op. cit., pag. 1218; P. SORDI, op. cit., pag. 387.

⁽⁸⁸⁾ F.P. LUISO, op. cit., pag. 138; I. PAGNI, op. cit., pag. 348; D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 76.

⁽⁸⁹⁾ Trib. Napoli 16 ottobre 2012, cit.; in dottrina, A. VALLEBONA, *La riforma del lavoro 2012*, op. cit., pag. 73; P. CURZIO, op. cit., pag. 12.

⁽⁹⁰⁾ Tali rilievi si leggono in Trib. Milano 22 gennaio 2013, cit.; in dottrina, L. CAVALLARO, op. ult. cit., pag. 303; A. GUARISO, op. cit., pag. 126. Per un esempio di decisione di rigetto nel merito del ricorso promosso ai sensi dell'art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92, per insussistenza del requisito dimensionale, Trib. Venezia, ord., 2 ottobre 2012, in *Guida Lav.*, 2012, 42, pag. 27, con nota di E. BARRACO, A. SITZIA, *Riforma Fornero e rito speciale: la prima ordinanza di merito*; sembrano aderire alla tesi del rigetto nel merito della domanda subordinata per carenza del requisito dimensionale anche M. DE CRISTOFARO e C. GIOIA, op. cit., pag. 286, che ritengono così praticabile la soluzione della deduzione in giudizio della domanda subordinata ex art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604 all'interno dell'eventuale fase di opposizione avverso l'ordinanza che chiude la fase sommaria.

⁽⁹¹⁾ Trib. La Spezia, ord., 7 gennaio 2013, in *Lav. Giur.*, 2013, 3, pag. 313; Trib. Roma, ord., 19 dicembre 2012; Trib. Napoli 16 ottobre 2012, cit.

⁽⁹²⁾ Cfr. linee guida Trib. Venezia, cit., pag. 8; Trib. Bari, ord., 11 gennaio 2013; M. DE CRISTOFARO e C. GIOIA, op. cit., pag. 386.

⁽⁹³⁾ Trib. Lucera, ord., 15 gennaio 2013, est. De Franco, in A. DE SALVIA (a cura di), op. cit., pag. 158, che, pure, distingue i casi in cui l'assenza del requisito dimensionale risulti allo stato degli atti da quelli in cui sia accertata all'esito dell'istruttoria, ammettendo in tale ultima ipotesi la decisione, « per esigenze di economicità », entro il « Rito Fornero »; Trib. Bari, ord., 7

sull'assenza di un'espressa previsione che consenta di far « rientrare la c.d. tutela debole per trascinamento »⁽⁹⁴⁾.

6. – Ci si è poi chiesti se il nuovo rito possa riguardare anche l'azione di accertamento della legittimità del recesso promossa dal datore di lavoro.

Sul punto, la giurisprudenza, con l'avallo della dottrina maggioritaria, ha sinora ritenuto ammissibile la proposizione della domanda con il nuovo rito da parte del datore di lavoro⁽⁹⁵⁾, pur avendo in molti palesato dubbi circa la sussistenza di un interesse ad agire in capo al datore di lavoro, alla luce del nuovo regime decadenziale⁽⁹⁶⁾, teso all'anticipazione dell'azione di impugnativa del licenziamento da parte del lavoratore⁽⁹⁷⁾.

Una diversa tesi ha escluso l'ammissibilità di tali domande con il "Rito Fornero", in quanto previsto per i soli casi di « impugnativa » dei licenziamenti⁽⁹⁸⁾, cui non possono essere assimilate le azioni di accertamento proposte dal datore di lavoro e che dovrebbero quindi essere regolate dagli art. 409 e segg. Cod. Proc. Civ.⁽⁹⁹⁾.

7. – Venendo all'esame delle conseguenze in caso di erronea scelta del rito, si rileva innanzitutto come tale interrogativo presupponga la condivisione della tesi favorevole all'obbligatorietà del nuovo procedimento; non si potrebbe altrimenti parlare di un errore, ma di libera scelta della parte o delle parti⁽¹⁰⁰⁾.

gennaio 2013; Trib. Roma, ord., 29 novembre 2012; Trib. Bari 26 novembre 2012, cit. In dottrina, G. VIDIRI, op. cit., pag. 52.

⁽⁹⁴⁾ Trib. Arezzo, ord., 22 novembre 2012; Trib. Venezia 25 gennaio 2013, cit., ove si dà però atto del fatto che le domande di tutela reale ed obbligatoria si fondino sui « medesimi fatti costitutivi ».

⁽⁹⁵⁾ Trib. Genova 9 marzo 2013, cit., che ha anche ammesso la proposizione di domanda riconvenzionale avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento da parte del lavoratore, attenendo agli « stessi fatti costitutivi »; nello stesso senso, Trib. Reggio Calabria, ord., 6 febbraio 2013, in *Lav. Giur.*, 2013, 4, pag. 373; in dottrina, M. CASOLA, op. cit., pag. 510; G. VIDIRI, op. cit., pag. 71; F.P. LUISSO, op. cit., pag. 133.

⁽⁹⁶⁾ V. *retro*.

⁽⁹⁷⁾ I. PAGNI, op. cit., pag. 347; M. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 67; M. DE LUCA, op. cit., pag. 13; M. DE CRISTOFARO e G. GIOIA, op. cit., pag. 384; L. DE ANGELIS, op. cit., pag. 14; L. CAVALLARO, op. ult. cit., pag. 296.

⁽⁹⁸⁾ G. VERDE, op. cit., pag. 301; C. MUSELLA, op. cit., pag. 357.

⁽⁹⁹⁾ P. SORDI, op. cit., pag. 378; F. MIAMI CANEVARI, op. cit., pag. 553; A. PICCININI, *Richiesta di accertamento della legittimità etc.*, op. cit., pag. 376, sulla base del venir meno dell'interesse ad agire del datore di lavoro, non ultimo per effetto delle modifiche alla disciplina sostanziale dell'art. 18 l. 20 maggio 1970, n. 300, con la fissazione di un "tetto massimo" per il risarcimento del danno nelle ipotesi diverse dalla tutela "reintegratoria forte" prevista nel primo comma della disposizione in parola.

⁽¹⁰⁰⁾ Così, infatti, G. VERDE, op. cit., pag. 311.

Secondo una prima lettura, al Giudice investito della controversia, in presenza di un errore sul rito, sarebbe consentito disporre la conversione dello stesso ⁽¹⁰¹⁾, in ossequio ai principi di economia processuale e di conservazione degli atti ⁽¹⁰²⁾, ed alla luce della sostanziale sanabilità del vizio del presupposto processuale in parola mediante il semplice passaggio al rito corretto.

In assenza di apposita disposizione nella – “asciutta” – disciplina del “Rito Fornero” ⁽¹⁰³⁾, in giurisprudenza si è proceduto al mutamento del rito, anche per le domande ritenute non cumulabili con l’impugnativa del licenziamento, alternativamente, mediante un’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 4 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ⁽¹⁰⁴⁾, ovvero ai sensi degli artt. 426 e 427 Cod. Proc. Civ. ⁽¹⁰⁵⁾, o, ancora, tramite una mera opera di riqualificazione della domanda (o delle domande ritenute non cumulabili) da parte del Giudice, con la fissazione dell’udienza secondo le scadenze del rito speciale o ordinario ritenuto applicabile alla controversia pendente ⁽¹⁰⁶⁾.

Secondo una diversa prospettazione, l’errore sul rito determinerebbe l’inammissibilità del ricorso o della domanda estranea all’ambito del procedimento ⁽¹⁰⁷⁾, proprio alla luce dell’assenza di un’espressa previsione in materia di separazione delle cause nella disciplina del “Rito Fornero” e del

⁽¹⁰¹⁾ Trib. Taranto, ord., 30 novembre 2012, est. Magazzino, in *Lav. Giur.*, 2013, 6, pag. 587, con nota di S. SANTARONI, *Dentro e fuori dal cosiddetto “Rito Fornero”*; Trib. Roma 13 febbraio 2013, cit.; Trib. Bari 14 gennaio 2013, cit.; Trib. Bari 15 gennaio 2013, cit.; Trib. Piacenza 23 novembre 2012, cit.; in dottrina, F.P. LUISSO, op. cit., pag. 134; D. BUONGRISTIANI, op. cit., pag. 374; M. DE LUCA, op. cit., pag. 11; P. CURZIO, op. cit., pag. 12; D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 80.

⁽¹⁰²⁾ Trib. Roma 21 febbraio 2013, cit.

⁽¹⁰³⁾ C. CONSOLO, D. RIZZARDO, op. cit., pag. 735, nt. 29, seppure in senso dubitativo, alla luce della « lettera della norma ».

⁽¹⁰⁴⁾ Trib. Matera 9 gennaio 2013, cit.; Trib. Bari 29 novembre 2012, cit.; Trib. Lecce 21 novembre 2012, cit. In dottrina, P. SORDI, op. cit., pag. 458; G. BENASSI, op. cit., pag. 754.

⁽¹⁰⁵⁾ Trib. Bologna 5 dicembre 2012, cit.; Trib. Napoli 26 ottobre 2012, cit. In dottrina, F.P. LUISSO, op. cit., pag. 135; P. CURZIO, op. cit., pag. 15; C. ROMEO, *Licenziamenti e nuovo rito*, op. cit., pag. 74; C. MUSELLA, op. cit., pag. 367.

⁽¹⁰⁶⁾ Trib. Bari ord. 14 gennaio 2013, est. Vernia; Trib. Bari 26 novembre 2012, cit.; in dottrina, M. DE CRISTOFARO e C. GIOIA, op. cit., pag. 392.

⁽¹⁰⁷⁾ Trib. Milano 16 maggio 2013, cit., con riguardo alla domanda diretta ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro, sulla base della deduzione del diritto ad un superiore inquadramento; Trib. Mantova 13 dicembre 2012, cit.; Trib. Torino 6 novembre 2012, cit.; Trib. Roma 31 ottobre 2012, cit.; Trib. Monza, ord., 22 ottobre 2012, in *Giur. It.*, 2013, 6, pag. 1362, con nota di A. GIORDANO, *Rito “Fornero” e formalismi del processo. Il caso del mutamento del rito, ove è stato dichiarato inammissibile un ricorso presentato nelle forme dell’art. 414 Cod. Proc. Civ. in epoca successiva al 18 luglio 2012*; Trib. Foggia 16 ottobre 2012, cit.; in dottrina, L. DE ANGELIS, op. cit., pagg. 15 e 16.

ella controversia, in
 corre la conversione
 processuale e di con-
 sanabilità del vizio
 lice passaggio al ri-

ta” – disciplina del
 l mutamento del ri-
 impugnativa del li-
 azione estensiva o
 (104), ovvero ai sensi
 ite una mera opera
 enute non cumula-
 secondo le caden-
 a controversia pen-

to determinerebbe
 l’ambito del proce-
 ressa previsione in
 Rito Fornero” e del

Lav. Giur., 2013, 6, pag.
 70; Trib. Roma 13 feb-
 2013, cit.; Trib. Piacen-
 BUONCRISTIANI, op. cit.,
 ALFINO, *Il licenziamento*

in senso d’ibitativo, alla

012, cit.; Trib. Lecce 21
 t, op. cit., pag. 754.
 2012, cit. In dottrina,
 licenziamenti e nuovo rito,

novembre 2012, cit.; in

la diretta ad ottenere
 no di lavoro, sulla
 13 dicem-
 2012, cit.; Trib.
 GIORDANO, *Rito*
 inam-
 cessiva al
 cit. pag.

contestuale riferimento alla separabilità della domanda riconvenzionale proposta in fase di opposizione e non fondata su « fatti costitutivi identici a quelli posti alla base della domanda principale » (108).

Tale soluzione, però, da un lato, porrebbe il problema degli effetti sostanziali e processuali della domanda avuto riguardo alle decadenze per l’azione introdotte dall’art. 32, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 183, anche se alcune pronunce hanno fatto espressamente salvi gli effetti della domanda dichiarata inammissibile a fini impeditivi della decadenza di centottanta giorni prevista nell’attuale formulazione dell’art. 6, comma 2 l. 15 luglio 1966, n. 604 (109).

Dall’altro lato, la chiusura del procedimento in rito implicherebbe *de plano* una statuizione circa le spese processuali, pur dovendosi dare atto di come gran parte delle pronunce di inammissibilità si siano, per così dire, “salomonicamente” espresse nel senso della compensazione delle spese legali (110).

Gli stessi interrogativi hanno interessato la proposizione della domanda subordinata di tutela *ex art.* 8 l. 15 luglio 1966, n. 604, per la cui sorte, ove ritenuta non trattabile all’interno del “Rito Fornero” (111), ci si è posti il dubbio verso, alternativamente, la conversione ovvero l’inammissibilità, risultando la giurisprudenza ancora divisa tra chi propende per la prima soluzione (112) e chi per la seconda (113).

8. – Si è già anticipato del carattere sommario del procedimento in esame, legato in particolare alla sua prima fase (114).

In questo senso, secondo una prima lettura, la natura sommaria non atterrebbe all’istruttoria (e alla sua ampiezza), non potendo nel processo del lavoro (« tradizionalmente rivolto all’accertamento della verità materiale ») la cognizione risultare né parziale né superficiale, quanto piuttosto alle for-

(108) Cfr. art. 1, comma 56, l. 28 giugno 2012, n. 92. Sul punto, L. CAVALLARO, op. ult. cit., 301; *contra*, Trib. Milano, ord., 31 agosto 2012, menzionata da A. BOTTINI, *Il nuovo processo per l’impugnazione dei licenziamenti etc.*, op. cit., pag. 1109, secondo cui la separazione dei procedimenti potrebbe essere disposta in analogia proprio con l’art. 1, comma 56, l. 28 giugno 2012, n. 92.

(109) Trib. Milano 25 ottobre 2012, cit.; in dottrina, L. CAVALLARO, loc. op. ult. cit.

(110) A titolo esemplificativo, Trib. Milano 22 aprile 2013, cit.; Trib. Arezzo 22 novembre 2012, cit.; Trib. Torino 6 novembre 2012, cit.; *contra*, Trib. Milano 28 marzo 2013, cit., alla luce degli « ormai numerosi precedenti di sezione » intervenuti in punto di presupposti per l’accesso al “Rito Fornero”.

(111) *V. retro.*

(112) Trib. Lucera 15 gennaio 2013, cit.; Trib. Bari 7 gennaio 2013, cit.; Trib. Bari 26 novembre 2012, cit.; Trib. Roma 29 novembre 2012, cit.; linee guida Trib. Venezia, cit., pag. 8.

(113) Trib. Arezzo 22 novembre 2012, cit. In dottrina, G. VIDIRI, op. ult. cit., pag. 50.

(114) *V. retro.*

me ed ai termini del procedimento, ciò implicando la – sola – apertura al « potere discrezionale del giudice nella fissazione di essi » (115).

A favore di tale interpretazione deporrebbe, pur nel suo valore meramente programmatico, quanto si legge con riferimento al rito speciale nel Documento del Governo Monti del 23 marzo 2012, nella parte in cui si prevede che lo stesso, pur caratterizzato da celerità e snellezza, consenta lo svolgimento di un'istruttoria « vera e propria [ossia a cognizione piena, n.d.r.], sia pure con l'eliminazione delle formalità non essenziali all'instaurazione di un vero contraddittorio » (116).

Del resto, si può rilevare come molte delle ordinanze esaminate abbiano dato corso ad un'istruttoria completa ed esaustiva, i cui esiti in alcuni casi sono stati interamente riportati nella motivazione dei provvedimenti finali (117).

Secondo un diverso orientamento, che valorizzerebbe il riferimento legislativo al compimento di (soli) atti istruttori « indispensabili » (non solo « rilevanti », dunque (118)), il nuovo rito sarebbe caratterizzato dallo « sdoppiamento » (119) del primo grado in: a) una fase a cognizione sommaria (120), pur condotta nel rispetto del principio del contraddittorio e conclusa con un provvedimento avente forma di ordinanza (121); b) una fase, eventuale, di opposizione, a cognizione piena e decisa con sentenza (122).

(115) I. PACNI, op. cit., pagg. 341 e 343; nello stesso senso, S. RUSGIANO, op. cit., pag. 658; A. STANCHI, *Il processo, Lewis Carroll ed il Rito Fornero: i diritti fondamentali della procedural due process of law nello "sguardo di Alice"*, in *Lav. Giur.*, 2013, 4, pag. 347; M. DE CRISTOFARO e C. GIOIA, secondo cui « l'indispensabilità non dovrebbe intendersi come via libera alla possibilità di trascurare approfondimenti essenziali in vista dell'urgenza del provvedere, tenuto conto di come il provvedimento conclusivo ... non è strutturalmente provvisorio, bensì cova al suo interno la vocazione del giudicato ».

(116) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, *La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*, documento presentato di concerto con il Ministero dell'Economia e approvato dal Consiglio dei Ministri in data 23 marzo 2012.

(117) Si legga, a titolo esemplificativo, Trib. Milano, ord., 6 marzo 2012; similmente, Trib. Roma, ord., 8 aprile 2013, in *Lav. Giur.*, 2013, 7, pag. 747.

(118) P. CURZIO, op. cit., pag. 20.

(119) Sulla « natura bifasica » del processo di primo grado, G. BENASSI, op. cit., pagg. 752 e 753; L. CAVALLARO, op. ult. cit., pag. 293.

(120) D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 63.

(121) D. BUONGRISTIANI, op. cit., pag. 386.

(122) C. ROMEO, *Licenziamenti e nuovo rito*, op. cit., pag. 72. La cognizione piena, propria della fase di opposizione, proseguirebbe dunque nel giudizio di reclamo avanti alla Corte d'Appello, dai più equiparato all'appello (con conseguente applicazione delle prescrizioni di contenuto e di forme ex art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134): così App. Bologna 21 maggio 2013. In dottrina, M. DE CRISTOFARO e C. GIOIA, op. cit., pagg. 394 e 404; P. CURZIO, op. cit., pag. 26; G. BENASSI, op. cit., pag. 757; P. SORDI, op. cit., pag. 442.

– sola – apertura al
si » (115).

el suo valore mera-
al rito speciale nel
nella parte in cui si
ellezza, consenta lo
cognizione piena,
essenziali all'instau-

ze esaminate abbia-
i cui esiti in alcuni
dei provvedimenti

be il riferimento le-
sensabili » (non solo
aratterizzato dallo
a cognizione som-
l contraddittorio e
nza (121); b) una fa-
decisa con senten-

Da ciò discenderebbe che nella prima fase il giudice dovrebbe giungere a decisione a seguito di istruttoria parziale (123), quando non « allo stato degli atti » (124), seguendo poi un criterio decisorio di « verosimiglianza » (125) o « probabilistico » (126), più che di accertamento della verità materiale (o processuale) (127).

In sostanza, aderendo a quest'ultima tesi, la sommarietà riguarderebbe non già un certo grado di informalità nell'acquisizione della prova e nella "gestione dell'udienza", bensì direttamente il binomio cognizione sommaria/istruttoria parziale (128), il che, peraltro, parrebbe forse dare un senso alla formula della « manifesta insussistenza del fatto posto alla base del giustificato motivo oggettivo » (129), legando l'accoglimento della pretesa del lavoratore ad un quadro probatorio "evidente" anche attraverso una cognizione sommaria (130).

Ci si chiede, tuttavia, se tale soluzione possa dirsi coerente con gli scopi del nuovo rito: la natura obbligatoria, come visto quasi unanimemente riconosciuta (131), non solo del procedimento *tout court*, ma anche della sua prima fase, rischierebbe di consistere, più che in uno « sdoppiamento », in una moltiplicazione delle fasi e, conseguentemente, in un allungamento dei tempi processuali (132).

Ed infatti, un giudizio di « mera verosimiglianza », eppure idoneo a de-

(123) P. SORDI, op. cit., pag. 406.

(124) Trib. Pavia, ord., 16 novembre 2012, menzionata da D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 86, nt. 98.

(125) Trib. Napoli, ord., 26 febbraio 2013 e Trib. Rovigo, ord., 10 dicembre 2012, entrambe menzionate da M. CASOLA, op. cit., pag. 538.

(126) Trib. Roma 28 novembre 2012, cit.

(127) Trib. Roma 29 gennaio 2013, cit.

(128) Trib. Piacenza 12 novembre 2012, cit., che non a caso parla di « *fumus* di fondatezza della domanda »; Trib. Milano 16 maggio 2013, cit., pur implicitamente; Trib. Bari, ord., 14 gennaio 2013, ove si legge che, in ossequio alla natura bifasica del primo grado nel nuovo rito, « la decisione della fase sommaria deve intervenire – se non proprio tendenzialmente allo stato degli atti – su una base istruttoria davvero ridotta ai minimi termini e tale da garantire una definizione pressoché immediata della fase stessa »; Trib. Milano, ord., 1 ottobre 2012, ove si rileva come l'istruttoria nella prima fase debba necessariamente essere « leggera », coerentemente con la scelta di assegnare la fase di opposizione allo stesso giudice, « il quale, dando eventualmente corso in tale fase ad un'istruttoria più articolata e con tempistiche evidentemente più dilatate, ben potrebbe eventualmente rimeditare la propria decisione ». In dottrina, C. MUSELLA, op. cit., pag. 371, secondo cui « la sommarietà dell'istruzione comporta che è necessario restringere al massimo gli accertamenti valutando in buona sostanza il *fumus* della pretesa »; similmente, A. VALLEBONA, *La riforma del lavoro 2012*, op. cit., pag. 44.

(129) Art. 18, comma 7, l. 20 maggio 1970, n. 300.

(130) Per i riferimenti bibliografici sul punto, si permetta il rinvio alla prima parte della presente rassegna: M. BIASI, op. cit., pagg. 1266-1270.

(131) D. DALFINO, *Il rito Fornero nella giurisprudenza etc.*, op. cit., pag. 156.

(132) G. TREGLIA, op. cit., pag. 766.

finire la controversia con carattere di stabilità (ossia idoneo al giudicato), ed oltretutto comprensivo di una pronuncia sulle spese processuali che non potrebbe che seguire la soccombenza⁽¹³³⁾, si presterebbe ad una quasi certa contestazione "nel merito" da parte del soccombente⁽¹³⁴⁾, in pratica ad una pressoché "automatica" opposizione, che, per quanto decisa in tempi rapidi, non potrebbe che costituire un *vulnus* alle esigenze di celerità proprie del nuovo rito, di fatto articolato in quattro possibili gradi⁽¹³⁵⁾.

9. - La problematica appena esposta si lega alla delicata questione circa la possibilità di assegnare allo stesso giudice-persona fisica della prima fase anche il giudizio di opposizione all'ordinanza - dallo stesso - emessa ai sensi dell'art. 1, comma 48, l. 28 giugno 2012, n. 92, « contro » la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 51, l. 28 giugno 2012, n. 92, può essere proposta opposizione « innanzi al Tribunale che ha emesso il provvedimento ».

Secondo una prima lettura, il giudice si troverebbe in un'ipotesi di incompatibilità, analogamente al caso dell'opposizione al decreto emesso ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300⁽¹³⁶⁾, avendo già reso la propria valutazione sulla medesima *res iudicanda*⁽¹³⁷⁾, stante la natura decisoria della pronuncia di primo grado, suscettibile di assumere effetti di giudicato tra le parti⁽¹³⁸⁾ e la « funzione (quanto meno *lato sensu*) impugnatoria » del ricorso in opposizione⁽¹³⁹⁾.

Trattandosi dunque di « fasi diverse dello stesso procedimento »⁽¹⁴⁰⁾, sorgerebbe l'obbligo di astensione del magistrato eventualmente investito,

(133) Coerentemente, allora, Trib. Perugia, ord., 8 ottobre 2012, osserva come una cognizione solo sommaria della materia del contendere, unitamente all'obbligatorietà del rito per la parte ricorrente, non possa non incidere sulla determinazione delle spese processuali a carico della parte soccombente.

(134) Ed infatti, l'autorevole voce che ha sostenuto la natura necessariamente facoltativa del "Rito Fornero" ha argomentato proprio sulla base della considerazione per cui « un processo fondato su di una istruttoria sommaria e semplificata per definizione paga un deficit di tutela », il che precluderebbe di imporre alla parte di far valere la propria pretesa in un giudizio ove la « cognizione del giudice ha ... qualcosa di approssimativo e di perfettibile, che oggettivamente non può essere tradotto in certezza »: così G. VERDE, op. cit., pag. 301.

(135) L. ZOPPOLI, op. cit., pag. 158; D. BORCHESI, op. cit., pag. 18; M. DE CRISTOFARO e G. GIOIA, op. cit., pag. 395; A. STANGHI, op. cit., pag. 349.

(136) Così Corte cost. 15 ottobre 1999, n. 387, in *Foro It.*, 1999, I, col. 3441, richiamata da Sezione Lavoro del Tribunale di Venezia, cit., pag. 7; L. DE ANGELIS, op. cit., pag. 3; G. BENASSI, op. cit., pag. 759; I. PACNI, op. cit., pag. 346; D. COMANDÉ, *Il procedimento giudiziario specifico etc.*, cit., pag. 348; P. SORDI, op. cit., pag. 423; C. MUSELLA, op. cit., pag. 375.

(137) F.P. LUISSO, op. cit., pag. 126, alla luce della funzione non cautelare del procedimento speciale.

(138) P. TOSI, op. cit., pag. 840.

(139) D. BORCHESI, op. cit., pag. 17.

(140) G. MANNAGIO, op. cit., pag. 777.

dono al giudicato),
 cose processuali che
 verrebbe ad una qua-
 rante (134), in prati-
 per quanto decisa in
 e esigenze di celerità
 ssibili gradi (135).

licata questione circa
 isica della prima fase
 o stesso - emessa ai
 « contro » la quale, ai
 può essere proposta
 « provvedimento ».

e in un'ipotesi di in-
 al decreto emesso *ex*
 la propria valutazio-
 decisoria della pro-
 ti di giudicato tra le
 impugnatoria » del ri-

procedimento » (140),
 attualmente investito,

12, osserva come una co-
 all'obbligatorietà del rito
 e delle spese processuali a

cessariamente facoltativa
 razione per cui « un pro-
 nzione paga un deficit di
 per la pretesa in un giudi-
 al perenne, che og-
 pag. 401.

Di Cristofaro e G.
 341, dichiarata
 pag. 3; C. Br.
 giudiziaria spe-
 procedimen-

ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 4 Cod. Proc. Civ. (oltre che il diritto pote-
 stativo della parte di ricusarlo) (141).

Un altro argomento a favore di una simile lettura, desumibile anche
 dall'esame delle ordinanze reperite, può ritenersi legato a ragioni di oppor-
 tunità (142): non è dato al momento riscontrare, infatti, decisioni rese in op-
 posizione dal medesimo magistrato che si siano discostate dal *decisum* dal-
 l'ordinanza opposta (143), a conferma, forse, della - "umanissima" - diffi-
 coltà di modificare, anche di fronte a nuovi - potenzialmente incisivi - ar-
 gomenti, un proprio precedente convincimento.

Secondo un diverso orientamento, sarebbe invece consentita l'assegnazione
 del giudizio di opposizione allo stesso giudice-persona fisica che ha
 già deciso la prima fase.

Un primo argomento si basa sulle esigenze di celerità e ragionevole
 durata del nuovo rito (144).

Si è poi sostenuto, a favore di tale opzione interpretativa, che la sostan-
 ziale diversità tra le due fasi del "Rito Fornero", consentirebbero allo stes-
 so magistrato di conoscere anche la seconda fase, analogamente a quanto
 accade nel giudizio cautelare *ex* art. 700 Cod. Proc. Civ. o nel giudizio di
 opposizione al decreto ingiuntivo *ex* art. 645 Cod. Proc. Civ. (145).

In una simile prospettazione, non sarebbe infatti ravvisabile alcuna na-
 tura impugnatoria nell'opposizione, potendo la seconda fase avere conte-
 nuto diverso e più ampio, oltre che nuovo materiale istruttorio, tanto da
 doversi escludere che si possa trattare della « stessa causa conosciuta in al-
 tro grado » ai sensi dell'art. 51, comma 1, n. 4 Cod. Proc. Civ. (146).

(141) D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 90.

(142) In questo senso, D. DALFINO, *Il rito Fornero nella giurisprudenza etc.*, op. cit., pag. 166.

(143) A titolo esemplificativo, Trib. Milano, ord., 22 marzo 2013, confermata da Trib. Mi-
 lano 1 luglio 2013; Trib. Milano, ord., 18 dicembre 2012, confermata da Trib. Milano 17 mag-
 ggio 2013, in *Boll. Spec. ADAPT*, 2013, pag. 21.

(144) G. VIDIRI, op. cit., pag. 69.

(145) Trib. Piacenza 12 novembre 2012, cit.

(146) Trib. Bologna 27 novembre 2012, che, a seguito della deduzione di ragione di ri-
 cusazione nei confronti del magistrato assegnatario della fase di opposizione e già designato
 per la decisione della prima fase, ha respinto il ricorso, pur non condannando il ricorrente alla
 pena pecuniaria di cui all'art. 54, comma 2 Cod. Proc. Civ. « per la novità della questione »;
 analogamente, sempre in ipotesi di ricusazione, Trib. Civile Milano 4 aprile 2013, che, nel re-
 spingere il ricorso, ha rilevato la diversità tra il giudizio *ex* art. 1, commi 48 ss. l. 28 giugno
 2012, n. 92, disciplinato come « fase sostanzialmente a cognizione sommaria ... cui segue una
 eventuale fase oppositiva che non si struttura quale opposizione ... ma che determina l'instau-
 razione di un giudizio ordinario di cognizione », e la seconda fase del giudizio *ex* art. 28 l. 20
 maggio 1970, n. 300, « che si attegga come vera e propria impugnazione con contenuto so-
 stanziale di *revisio prioris instantiae* », ove si pone nel concreto « l'esigenza di garantire l'alteri-
 tà del giudice dell'impugnazione, essendo allo stesso demandata, con piena ed identica co-

10. – Nella presente rassegna, si è dato atto di come, analogamente a quanto accaduto per la disciplina sostanziale, le modifiche processuali abbiano generato un'ampia diversità di vedute tra gli interpreti, aggravata da una certa "territorializzazione" delle risposte esegetiche, non ultimo frutto dell'idea – nobile nei propositi – di alcuni Tribunali di emettere apposite linee guida⁽¹⁴⁷⁾; il che, se da un lato sembra sortire l'effetto di accrescere la certezza per così dire "interna" al Foro, dall'altro lato, pare ingenerare "all'esterno" nuove prospettive di "forum shopping", sempre ammesso che una diversa lettura della norma processuale possa indurre una parte alla scelta di un Foro in luogo di altro, parimenti competente.

Forse, però, il punto di partenza dal quale il Legislatore avrebbe potuto (o forse dovuto) prendere le mosse, nell'idea di introdurre un rito "ad hoc" per il licenziamenti, è che, nell'esperienza processuale, l'atto conclusivo del rapporto di lavoro è spesso, almeno stando alle prospettazioni del lavoratore, soltanto la "punta di un iceberg" costituito da altri comportamenti ed atti contestati e controversi tra le parti.

Il processo del lavoro, infatti, almeno sino ad oggi, era quasi "naturalmente" caratterizzato da cumuli di domande, specie allorquando una di esse, si direbbe quella "finale", riguardava il licenziamento⁽¹⁴⁸⁾: si pensi, a titolo esemplificativo, ad un demansionamento, un trasferimento, addirittura un caso di *mobbing*, tutte ipotesi che non paiono *prima facie* riconducibili ai medesimi "fatti costitutivi" alla base della "impugnativa" del licenziamento, rischiando così – come visto, assai concretamente – di restare oggi fuori dal nuovo rito, almeno ove lo si ritenga obbligatorio⁽¹⁴⁹⁾, e, dunque, dalla cognizione del giudice.

In sostanza, il carattere "unico" e "dedicato" del "Rito Fornero", così strutturato, da un lato sembra escludere la possibile realizzazione del *simultaneus processus*⁽¹⁵⁰⁾, dall'altro lato impone di fatto uno "sdoppiamento

gnizione, la valutazione del provvedimento impugnato». Si legga, però, App. Milano 23 maggio 2013, cit., che, pur ritenendo inammissibile (« per non aver formulato alcuna precisa censura e non aver neppure sollevato la questione dell'eventuale nullità della sentenza ai sensi degli artt. 158 e 161 c.p.c. ») il motivo di reclamo basato sull'assegnazione della fase di opposizione allo stesso magistrato che si era pronunciato in primo grado, ha pure ammesso che il reclamante avesse « condivisibilmente fatto riferimento ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza 15 ottobre 1999, n. 387, che riconduce la fattispecie dell'incompatibilità tra le funzioni del giudice che pronuncia decreto di repressione della condotta antisindacale e quelle del giudice dell'opposizione a tale decreto ».

⁽¹⁴⁷⁾ G. PACCHIANA PARRAVICINI, *Il rito Fornero*, op. cit., pag. 289.

⁽¹⁴⁸⁾ Si pensi al caso, menzionato da D. DE FEO, *L'ambito applicativo*, op. cit., pag. 1218, di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo successivo ad un provvedimento di trasferimento ad un'unità produttiva in seguito soppressa.

⁽¹⁴⁹⁾ V. *retro*.

⁽¹⁵⁰⁾ F.P. LUISSO, op. cit., pag. 143; P. SORDI, op. cit., pag. 391.

come, analogamente a
 difiche processuali ab-
 interpreti, aggravata da
 che, non ultimo frutto
 i di emettere apposite
 l'effetto di accrescere
 lato, pare ingenerare
 sempre ammesso che
 indurre una parte alla
 ente.

slatore avrebbe potuto
 introdurre un rito "ad
 usuale, l'atto conclusi-
 alle prospettazioni del
 rito da altri comporta-

gi, era quasi "natural-
 allorquando una di es-
 onto (148): si pensi, a ti-
 sferimento, addirittura
 ia facie riconducibili ai
 iva" del licenziamento,
 - di restare oggi fuori
 (149), e, dunque, dalla

il "Rito Fornero", così
 e realizzazione del ri-
 to uno "sdoppiamento

pero, App. Milano 23 mag.
 analato alcuna precisa cen-
 della sentenza ai sensi
 azione della fase di oppo-
 da pure ammesso che il
 prassi dalla Corte Costu-
 l'aspetto dell'incom-
 della condotta anti-

1218,
 namento di tra

obbligatorio delle possibili azioni giudiziarie" (151), il che non pare coerente con quelle ragioni di efficienza, anche processuale, che avrebbero guidato una mano mossa da intenti di tipo economicistico anche nel dettare le regole di rito (152).

Ed allora, un primo antidoto (o, forse, un palliativo), nei confronti di una "corsia preferenziale" eccessivamente ristretta è stato individuato dagli interpreti nel possibile ampliamento del campo di applicazione del nuovo rito a domande fondate su fatti costitutivi "simili" (giammai "identici", tecnicamente parlando), *in primis* quella proposta, in via subordinata, ai sensi dell'art. 8 l. 15 luglio 1966, n. 604.

Altrettanto importante, a giudizio di chi scrive, è lo sforzo di quella parte della giurisprudenza che ha ritenuto, ove possibile, di scongiurare pronunce di inammissibilità nei casi, tanto di errore sul rito, quanto di domande non cumulabili, optando per la conversione: una simile lettura parrebbe preferibile, in quanto aderente, non solo al fine del processo *tout court* (quello di giungere, con le opportune garanzie, ad una decisione *di merito* (153) con carattere di stabilità (154)), ma anche e soprattutto ai principi processuali di economia e concentrazione, sempre più centrali nell'attuale momento storico e ben presenti nell'*intentio*, forse più che nella *ratio*, alla base del nuovo rito.

(151) C. ROMEO, *Licenziamenti e nuovo rito*, op. cit., pag. 67.

(152) L. DE ANGELIS, op. cit., pag. 15; F. MIANI CANEVARI, op. cit., pag. 550.

(153) I. PAGNI, op. cit., pag. 350; D. DALFINO, *Il licenziamento etc.*, op. cit., pag. 79.

(154) Corte cost. 12 marzo 2007, n. 77, in *Foro It.*, 2007, I, col. 1009.